

Quesito Comando

La Circolare MI.SA. n° 52 (82) del 20 novembre 1982, indicata in oggetto, prevede che, in caso di complessi industriali o civili con più attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, la validità del Certificato di Prevenzione Incendi sia rispettivamente di 3 o 6 anni.

La suddetta circolare non prende in considerazione il caso di attività ricadenti nel punto 2 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Si chiede, pertanto, di conoscere se per le cabine in oggetto, comprendenti anche in alcuni casi dei locali dove sono installate le caldaie per il preriscaldamento del gas erogato dalla cabina aventi potenza complessiva superiore alle 100.000 Kcal/h e quindi ricadenti nel punto 91 dell'elenco di cui al D.M. 16 febbraio 1982, debba essere rilasciato un Certificato di Prevenzione Incendi con validità di 3 o 6 anni.

L'Ispettorato Regionale Vigili del Fuoco per la, per il cui tramite è trasmesso il presente quesito, è pregato di esprimere il proprio parere in merito.

Parere Direzione Regionale

Il quesito di cui all'oggetto, inviato presso il Ns. Ufficio dal Comando di, è stato esaminato contestualmente alla normativa di prevenzione incendi, inerente l'attività in questione.

A seguito di quanto premesso, questo Ispettorato ritiene, che, le cabine di decompressione del gas metano ricadenti nel punto 2 del D.M. 16 febbraio 1982, comprendenti al loro interno più attività soggette al controllo dei VV.F., ma finalizzate al solo servizio della cabina medesima, debbano essere assimilate ad attività industriali.

Questo comporta, ai sensi della Circolare richiamata in oggetto, che per tali attività dovrà richiedersi il rilascio di un unico C.P.I. avente tre anni di validità.

Si inoltra il quesito all'attenzione di Codesto Ufficio per il parere di definitivo.

Risposta Ministero

In riscontro al quesito di pari oggetto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato Regionale VV.F..